



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

Disegno di Legge n. 1660 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", approvato dalla Camera dei Deputati in data 18 settembre 2024, attualmente all'esame del Senato (DDL nr. 1236)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, nella seduta del 12 novembre 2024,

- letto il comunicato, approvato all'esito dell'assemblea del 18-19 ottobre 2024, di dettagliata disamina del disegno di legge nr. 1236, e l'appello conclusivo con cui *"L'organismo Congressuale Forense, preso atto del pericolo per la libertà del cittadino che deriva da modifiche al codice penale in chiave autoritaria, chiede che il Governo riveda il ddl c.d. Sicurezza e si apra una stagione di confronti proficui con l'intera avvocatura per rendere il nostro sistema penale e la nostra società moderni, autenticamente liberali e che siano di virtuoso esempio per la Comunità Internazionale in un momento nel quale evidente e diffusa è l'assenza di sensibilità verso l'essere umano in quanto tale"*;
- esaminata la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nella seduta del 18 ottobre 2024, con cui si chiede al *"Consiglio Nazionale Forense di intraprendere, senza ritardo, tutte le iniziative ritenute necessarie e adeguate a raggiungere tali obiettivi, anche con iniziative pubbliche in cui coinvolgere la Politica, l'Università, la Magistratura e la società civile, manifestando al contempo ferma opposizione a qualsiasi intervento normativo in ambito penale che non rispetti i principi di offensività, proporzionalità e umanità, capisaldi ineludibili di qualsiasi ordinamento democratico"*; delibera assunta richiamando il documento dell'Associazione italiana dei Professori di diritto penale, con cui si denunciano i pericoli per le libertà democratiche che potrebbero scaturire da *"norme che segnalano un ulteriore spostamento del baricentro delle riforme legislative verso il diritto penale d'autore, che si traduce nella repressione di condotte che esprimono dissenso, emergono da contesti di marginalità sociale e denotano un pericoloso scivolamento verso una gestione securitaria dell'emergenza carceraria"*;
- esaminata, altresì, la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 23 ottobre 2024, con la quale è stata manifestata adesione al comunicato divulgato dall'Organismo Congressuale Forense, al comunicato adottato dall'Unione delle Camere Penali Italiane del 17 ottobre 2024, alla delibera adottata da AIGA il 22 e 23 ottobre 2024 contenente le osservazioni al DDL in esame, oltre che a quanto deliberato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- richiamato il disposto dell'art. 1 co. 2 del Codice Deontologico a tenore del quale *"L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita"*;
- richiamato il disposto di cui all'art. 1 del Codice deontologico degli avvocati europei, il quale sancisce che *"In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato svolge un ruolo di primo piano. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà. L'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa del proprio cliente ma anche di essere il suo consigliere. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica"*;

- rilevato, per l'effetto, che l'Avvocatura concorre a garantire il rispetto dello Stato di Diritto e che tale garanzia è assicurata dalla costante conformità delle leggi ordinarie ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dal Trattato dell'Unione Europea e dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
- rilevato che, come da più parti segnalato, il disegno di legge in oggetto, ora all'esame del Senato, rinnova il ricorso alla legislazione ispirata al diritto penale "d'autore", anche introducendo fattispecie che riguardano persone già soggette a restrizione della libertà personale e per le quali, quindi, è limitato il novero dei comportamenti liberamente adottabili; che tali fattispecie riguardano persone contenute in strutture la cui inadeguatezza rispetto ai canoni di dignità che lo Stato deve assicurare in una società civile è stata più volte denunciata, anche da questo Ordine, nel cui circondario insiste uno degli istituti penitenziari più vetusti, affollati e inumani d'Italia; che tali fattispecie intendono attribuire penale rilevanza anche a comportamenti definiti di "resistenza", con difficile possibilità di individuazione di comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 110 c.p. e, comunque, di individuazione di condotte che, nella loro oggettività, concorrano alla lesione del bene giuridico che la fattispecie deve tutelare, nel rispetto del principio di offensività; che, in generale, anche il DDL in esame ricorre al diritto penale e alla ulteriore introduzione di condotte penalmente rilevanti, mettendo a repentaglio quella funzione deterrente che richiede selettività delle condotte e rigoroso rispetto del principio di *extrema ratio* nel ricorso allo strumento che limita la libertà personale di ciascun cittadino non solo fisica, ma anche di comunicazione e di pensiero; l'introduzione, infatti, di un sempre maggior numero di reati, con elevate pene edittali, aumenta la possibilità del ricorso a strumenti di indagine invasivi della libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero, oltre che di movimento (monitorabile, quest'ultima libertà, in ogni suo momento in ragione dei dati generati dai dispositivi elettronici di uso quotidiano);
- rilevato, in generale, che il frequente intervento sulla legislazione penale e processuale, anche con gli strumenti della decretazione d'urgenza, incidendo sull'attività giurisdizionale, in generale, e difensiva, in particolare, rende difficoltoso ed incerto l'agire di ogni operatore del diritto, cui è richiesto, nel dovere di adeguata tutela delle parti assistite, un continuo sforzo di analisi e di interpretazione degli atti normativi rispetto alla loro posizione nella gerarchia delle fonti normative e alla loro compatibilità con la legislazione vigente e con le norme costituzionali, unitarie e convenzionali che compongono il nostro ordinamento;

delibera

di aderire agli inviti formulati dall'Organismo Congressuale Forense, dai Consigli dell'Ordine di Bologna e Firenze, nonché ai comunicati approvati dalle libere associazioni dell'Avvocatura, segnatamente da AIGA e dall'Unione delle Camere Penali Italiane, e chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia adottare le più opportune iniziative in modo da concorrere alla adozione di atti legislativi che consentano alle avvocate e agli avvocati di tutti i fori di adempiere ai doveri di tutela delle persone che loro si affidino, in conformità ai principi previsti e alle garanzie assicurate dallo Stato di Diritto.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia